



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza sull'esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari (OELDerr, RS 817.042)

01 Agosto 2021

## I. Situazione iniziale

La presente ordinanza disciplina negli articoli 37–43 i controlli approfonditi al momento dell'importazione o del transito di determinate derrate alimentari. Le disposizioni si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793<sup>1</sup> relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/608<sup>2</sup> si apportano modifiche agli allegati I e II. Tali modifiche vengono recepite nella presente revisione.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Allegati 2 e 3

Con la revisione, la nota a piè di pagina al numero 1 dell'allegato 2 è modificata. Poiché la nota al numero 1 dell'allegato 3 fa riferimento alla nota modificata dell'allegato 2, entrambi gli allegati OELDerr vengono adeguati al regolamento di esecuzione (UE) 2021/608. Le modifiche apportate sono le seguenti:

Le bacche di Goji provenienti dalla Cina sono stralciate dall'allegato 2 e non sono più soggette a controlli approfonditi.

Le uve provenienti dalla Turchia sono stralciate dall'allegato 2 e non sono più soggette a controlli approfonditi.

La frequenza di controllo del pepe nero del Brasile nell'allegato 2 è aumentata dal 20 % al 50 %.

La frequenza di controllo dei peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia nell'allegato 2 è aumentata dal 10 % al 20 %.

La frequenza di controllo delle arachidi e dei prodotti a base di arachidi provenienti dall'India nell'allegato 3 è aumentata dal 10 % al 50 %.

Oltre ai peperoni dolci, sono aggiunti all'allegato 2 i peperoni della specie Capsicum provenienti dalla Turchia.

Le arachidi e i prodotti a base di arachidi provenienti dal Brasile vengono spostati dall'allegato 3 all'allegato 2, con una frequenza di controllo del 10 %.

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/608, GU L 129 del 15.04.2021, pag. 119.

Le arachidi e i prodotti a base di arachidi provenienti dalla Cina vengono spostati dall'allegato 3 all'allegato 2, con una frequenza di controllo del 10 %.

Le nocciole e i prodotti a base di nocciole provenienti dalla Turchia vengono spostati dall'allegato 3 all'allegato 2, con una frequenza di controllo del 5 %.

Le foglie di betel dal Bangladesh vengono spostate dall'ordinanza dell'USAV concernente restrizioni all'importazione per determinate derrate alimentari non sicure<sup>3</sup> all'allegato 3, con una frequenza di controllo del 50 %.

### **III. Ripercussioni**

#### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

#### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

#### **3. Ripercussioni per l'economia**

Nessuna.

### **IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

---

<sup>3</sup> RS 817.041